

REP.GEN. N. 81.060

VOLUME N. 31.074

ATTO DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAGLIARI E LE DITTE "**EDIL**

GI.VA. S.R.L." (ex ditta VACCA GIANMAURO) E **PINTORE COSTANTI-**

NO, PER LA REALIZZAZIONE DELLO **STRALCIO N. 1** DEL **PIANO ATTUA-**

TIVO RELATIVO ALLE **AREE** SITE TRA **L'ASSE MEDIANO, VIA PRIORE**

FULCO E VIA SAN GIULIANO, CLASSIFICATA COME SOTTOZONA S3* ET

B4 DEL P.U.C. VIGENTE - **ART. 32 DPR 601/1973**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciannove**, nel giorno **ventinove** del mese di **luglio**

29.VII.2019

In Cagliari, Via N. Sauro 19, presso gli uffici del Comune di Cagliari.

Innanzi a me **dott. GIANMASSIMO SECHI**, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

sono presenti:

- il **COMUNE DI CAGLIARI**, con sede in Cagliari, Via Roma n. 145, codice fiscale **00147990923**, in persona di Salvatore Farci, ingegnere, domiciliato per la carica presso il Comune, ove sopra, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di **Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale** del Comune di Cagliari e, come tale, in rappresentanza dello stesso Comune, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e **in esecu-**

Registrato a: Cagliari
il 09/08/2019
n. 5046
Serie 1T

Trascritto a CAGLIARI
il 09/08/2019
al Reg. Gen.24681
al Reg. Part. 18647
Esatti € 35,00

Trascritto a CAGLIARI
il 09/08/2019
al Reg. Gen.24682
al Reg. Part. 18648
Esatti € 90,00

zione delle seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale **25.11.2014** n. **78**;

- del Consiglio Comunale **29.11.2017** n. **172**;

- del Consiglio Comunale **8.08.2018** n. **137**;

- della Giunta Comunale **19.03.2019** n. **50**, che, **in copia conforme**, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere **"A"**, **"B"**, **"C"** et **"D"** e **in esecuzione della** determinazione n. **1713** del **14.03.2019**, che, **in copia conforme**, si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**, nel proseguo anche denominato solo **"IL COMUNE"**;

- VACCA GIANMAURO, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma quale **Amministratore Delegato** e, come tale, in legale rappresentanza di:

- **"GNV HOLDING SPA"**, con sede in Elmas, Via Sernagiotto n. 22, capitale sociale Euro 2.000.000,00=, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Cagliari 03340450927, in forza dei poteri al medesimo spettanti per legge, statuto e dalla deliberazione di nomina del 6.07.2016 regolarmente pubblicata presso il Registro Imprese, **"GNV HOLDING SPA"**, a sua volta, non in proprio, ma quale **Amministratore Unico** e, come tale, legale rappresentante di:

- **"EDIL GI.VA. S.R.L."**, con socio unico, con sede in Elmas, Via Raffaello Sernagiotto n. 22, capitale sociale Euro 120.000,00, interamente versato, partita IVA, codice fiscale e

numero d'iscrizione nel Registro Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Cagliari: **01062930928** - numero REA: **CA - 100296**, in forza dei poteri alla stessa spettanti per legge e statuto, nel proseguo anche denominata solo **"EDIL GI.VA."**;

- PINTORE COSTANTINO,

, nel proseguo denominato anche solo **"PINTORE"**;

"EDIL GI.VA." e **"PINTORE"**, nel prosieguo anche **"ditte lottizzanti"**.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO CHE:

- le ditte **"EDIL GI.VA."** e **"PINTORE"**, ai sensi delle disposizioni dell'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale vigente, in data 20/07/2016 prot. gen. n. 164783, con successivi aggiornamenti l'ultimo dei quali in data 27/06/2017 prot. gen. n. 150235, hanno proposto un'istanza per l'adozione di un piano attuativo da attuarsi per stralci funzionali da convenzionarsi separatamente come già autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 01.07.1991, n. 20 e in conformità al nulla osta dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 61, comma 1 del Regolamento Edilizio, per l'accorpamento della volume-

tria nell'area risultante dall'unione delle due aree contigue classificate nel PUC per la maggior parte come sottozona S3* e, in minima parte, come sottozona B4, ricadente per la parte classificata S3* nel Q.N. 10/4, Unità Cartografica 6, disciplinata dall'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC medesimo, site in Cagliari tra la via San Giuliano, la via Priore Fulco e l'asse mediano di scorrimento;

- le "ditte lottizzanti" hanno proposto di realizzare a proprio carico le seguenti opere di urbanizzazione primaria, a scemputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti:

a) la strada urbana di collegamento tra la via San Giuliano e la via Priore Fulco, comprendendo le opere di completamento accessorie, ovvero marciapiedi, parcheggi e verde pubblico;

b) la rete di illuminazione pubblica di pertinenza del nuovo tronco stradale a partire dall'impianto esistente sulla via San Giuliano;

c) la rete di alimentazione elettrica a servizio dei lotti edificandi, in derivazione dalla dorsale esistente sulla via San Giuliano e su via dei Conversi;

d) la canalizzazione per la rete dati con uso promiscuo (fibra e fonia tradizionale);

e) la rete di fornitura idrica;

f) la rete di scarico per le acque nere;

g) la rete di scarico per le acque bianche;

- il piano attuativo "San Giuliano" relativo all'area sita in Cagliari compresa tra l'Asse Mediano, via Priore Fulco e via San Giuliano, sottozona urbanistica S3* e B4, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio comunale con deliberazione del 08/08/2018 n. 137;

- il piano è stato, altresì, oggetto di approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998 n. 28 da parte della Regione Autonoma della Sardegna con determinazione del Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia Iglesias del 17/09/2018 n. 1454;

- ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, e successive modificazioni e integrazioni, il piano è entrato in vigore il 4 ottobre 2018, giorno di pubblicazione del relativo avviso sul BURAS (Parte terza, n. 45-2018);

- il Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale ha ricevuto in data 19/11/2018 al prot. n. 291064, la documentazione tecnica relativa al progetto delle opere di urbanizzazione primaria, trasmessa dal progettista incaricato, su delega dei proprietari lottizzandi dell'area;

- ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni le-

gislative e regolamentari in materia edilizia", nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il codice dei contratti pubblici;

- il valore stimato delle opere di urbanizzazione primaria per l'attuazione dello Stralcio n. 1 del piano attuativo proposto con istanza delle ditte **"EDIL GI.VA."** e **"PINTORE COSTANTINO"**, relativo all'area sita in Cagliari compresa tra l'Asse Mediano, via Priore Fulco e via San Giuliano, classificata nelle sottozone urbanistiche S3* e B4, pari a € 159.469,38, è inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- l'esecuzione delle suddette opere è funzionale all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio;

- la loro esecuzione sarà direttamente a carico dei proprietari lottizzandi, previa stipula della presente convenzione urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi del de-

creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;

- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. 50 del 19 marzo 2019 il progetto delle opere di urbanizzazione primaria in attuazione dello Stralcio n. 1 del piano attuativo proposto con istanza delle ditte "EDIL GI.VA." e più, relativo all'area sita in Cagliari compresa tra l'Asse Mediano, Via Priore Fulco e Via San Giuliano, classificata nelle sottosezioni urbanistiche S3* e B4 del PUC vigente;

- giuste le intese convenute tra le parti, occorre regolamentare:

a) la cessione gratuita della superficie destinata a **standard**, in misura pari al 60% della superficie complessiva della zona S3*, e nella misura di 25 mq/ab per la volumetria residenziale afferente la stessa zona S3*;

b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, secondo il progetto approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 50 del 19 marzo 2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1 -

La **premessa fa parte integrante e sostanziale** del presente atto, la cui stipulazione **costituisce anche approvazione definitiva** del Piano Attuativo cui lo stesso si riferisce.

- Articolo 2 -

Le ditte "EDIL GI.VA." e "PINTORE", congiuntamente indicate anche col termine di "Ditte Lottizzanti", assumono l'impegno verso il Comune di Cagliari, anche per i loro successori od aventi causa, di realizzare il Piano Attuativo a scopo edificatorio, ai sensi delle disposizioni dell'art. 61 del RE e degli artt. 17, 35 e 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale vigente, degli immobili di loro rispettiva proprietà siti in Cagliari, tra la Via San Giuliano, la Via Priore Fulco e l'asse mediano di scorrimento, classificati nel PUC vigente per la maggior parte come sottozona S3* ed in minima parte come sottozona B4, ricadenti per la parte classificata S3* nel Q.N. 10/4, Unità Cartografica 6, disciplinata dall'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC medesimo;

- detti immobili sono i seguenti:

a) di proprietà "EDIL GI.VA.":

terreno distinto al Catasto Terreni a foglio 20, mappali:

- 1449 di mq. 465 et

- 1450 di mq. 725,

derivati dal mappale 253 - ORTO IRRIGUO - classe 1 - are 11.90

- Redditi Euro 30,11= et Euro 14,75=;

b) di proprietà "PINTORE":

- unità immobiliare urbana, costituita dall'area urbana di complessivi mq. 1045 circa, distinta al NCEU alla Sezione A, foglio 20, con i seguenti mappali:

- 1385 sub. 3 - **area urbana** di mq. 553, senza altri dati;

- 1447 - **area urbana** di mq. 418, senza altri dati;

- 1448 - **area urbana** di mq. 74, senza altri dati;

giusto frazionamento del 03.07.2019 - protocollo n. CA0082096

- in atti in pari data - n. 11906.1/2019.

I dati sopra riportati sono **derivati dall'unità immobiliare**

già distinta a foglio **A/20** mappale **1385** sub. **1** et **2**, zona

cens. 1, categoria **A/5**, classe 2, consistenza **vani 6,5**, super-

ficie catastale totale: **119 mq.**, totale escluse aree scoperte:

95 mq., rendita Euro 194,70=, Via San Giuliano n. 51, piano T,

a sua volta derivato dalle particelle 228 et 380,

corrispondente, al catasto terreni, all'ENTE URBANO individua-

to a foglio 20 con i mappali 1385 di mq. 553, 1447 di mq. 418

et 1448 di mq. 74, a loro volta derivati dal mappale 1385 -

ENTE URBANO di mq. 1.045, a sua volta derivato dal mappale

254.

Gli immobili in oggetto hanno una **estensione complessiva di**

circa mq. 2.235 e sono classificati dal PUC come sottozona S3*

e parte come sottozona B4, giusto apposito piano attuativo ca-

lendato.

- Articolo 3 -

Prima della vendita dei lotti edificabili, quali risultano dal

piano attuativo, il Direttore dei lavori delle opere di urba-

nizzazione, per conto delle **"Ditte lottizzanti"** proprietarie

dei terreni, procederà a determinare i confini dei lotti stes-

si e degli spazi destinati ad uso pubblico mediante apposizione di termini inamovibili, come indicato nel **piano particellare** depositato agli atti del Comune, piano cui le parti fanno concorde e pieno riferimento.

Le **"Ditte lottizzanti"** potranno richiedere successivamente una diversa distribuzione dei lotti al Comune, che si riserva di approvarla o meno.

- Articolo 4 -

Le **"Ditte lottizzanti"**, ciascuno per il proprio, come infra specificato, **cedono in proprietà** al Comune di Cagliari, che accetta, le seguenti aree in **Comune di CAGLIARI**, tra la **Via San Giuliano** e la **Via Priore Fulco** e l'**Asse Mediano di scorrimento**, di cui al piano attuativo, così ripartite:

1) ceduto da **"EDIL GI.VA."**:

- **terreno** di circa **mq. 725** distinto in **Catasto** a **foglio 20** mappale **1450** di are **7.25**, redditi Euro 18,35 et Euro 8,99, **con destinazione viabilità di accesso dalle Vie San Giuliano e Fulco, parcheggi pubblici di superficie e verde pubblico; confinante** con residua proprietà EDIL GI.VA. per più lati, strada, proprietà PINTORE;

2) ceduto da **"PINTORE"**:

- **area urbana** di circa **mq. 492**, distinta al **Catasto Urbano** alla Sezione **A**, foglio **20**, con i seguenti mappali:

- **1447 - area urbana** di **mq. 418**, senza altri dati;

- **1448 - area urbana** di **mq. 74**, senza altri dati.

Quanto trasferito corrisponde al **terreno** di circa **mq. 492** **distinto in Catasto Terreni a foglio 20 mappali 1447 - ente urbano** di are **4.18** et **1448 - ente urbano** di are **00.74**.

La cessione è fatta **con destinazione viabilità di accesso dalle Vie San Giuliano e Priore Fulco, parcheggi pubblici di superficie e verde pubblico;**

quanto ceduto **confina** con mappale 1450 come sopra ceduto al Comune, stesso cedente per più lati.

Tutte le suddette aree vengono cedute **libere** da vincoli, oneri di ipoteca od altro, quale **cessione di area per standard** ex art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C vigente e viabilità di accesso al Piano.

Restano di proprietà delle ditte lottizzanti i seguenti immobili, così distinti in catasto:

- di proprietà di **"EDIL GI.VA."** - **Catasto Terreni: foglio 20 mappale 1449 di mq.465;**

- di proprietà **"PINTORE"** - **Catasto Fabbricati: Sezione A, foglio 20, mappale 1385 sub. 3 - area urbana di mq. 553, senza altri dati;**

corrispondente all'**ente urbano** in **Catasto Terreni** a foglio **20 mappale 1385** di mq. **553**.

- Articolo 5 -

In base alle disposizioni dell'art. 35, comma 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC ed alla richiesta specifica dei lottizzandi, relativamente alla somma di **Euro 19.520,00=** (così

calcolata: volumetrie residenziali mc. 2.862,00 x 5,78 Euro/mc. x 1,18), **dovuta per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** afferenti al Piano Attuativo, le **Ditte lottizzanti** si impegnano anche per i loro successori ed aventi causa, a realizzare a propria cura e spese, per una somma totale di **Euro 159.469,38=**, il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del **19.03.2019**, n. **50**, già allegata al presente atto.

- Articolo 6 -

La sistemazione del terreno da destinarsi a standard e la recinzione delle aree private saranno realizzate a cura e spese delle **"Ditte lottizzanti"**, suoi successori od aventi causa.

Le aree destinate a standard previste nel presente articolo ed all'art. **4** verranno consegnate al Comune di Cagliari, che si impegna a provvedere alla loro manutenzione e destinazione dopo il collaudo definitivo.

- Articolo 7 -

Tutte le opere di carattere pubblico dovranno essere realizzate sotto la direzione lavori delle **"Ditte Lottizzanti"** e sotto la sorveglianza degli uffici comunali competenti.

Le aree destinate a viabilità e standard verranno consegnate, libere da vincoli, oneri di ipoteche e da altro, in piena proprietà al Comune di Cagliari, entro giorni 3 (tre) dal collaudo, che sarà effettuato da un tecnico abilitato incaricato dall'Amministrazione comunale, con spese a carico dei lottiz-

zanti, entro il primo semestre dall'ultimazione dei lavori.

Tale data sarà accertata a mezzo dell'apposito verbale di collaudo. Conseguentemente, dalla stessa data, le spese di manutenzione e le modifiche occorrenti alle opere saranno sostenute dal Comune di Cagliari.

Le previsioni del piano attuativo sono fatte salve per un periodo di dieci anni dalla stipulazione del presente atto; è fatto quindi obbligo ai proprietari di provvedere, entro un termine non superiore ai due anni dalla predetta data, all'esecuzione di tutte le opere di carattere pubblico previste nel piano attuativo.

Viene espressamente stabilito che, per le costruzioni comprese nel piano attuativo, per le quali il permesso di costruire venga richiesto successivamente al termine decennale di efficacia del piano attuativo, se assentibili in base alla normativa che sarà allora in vigore, dovranno essere corrisposti per intero sia i costi di costruzione che gli oneri di urbanizzazione vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, i lottizzanti, e suoi successori e aventi causa:

- dichiarano di avere costituito idonea cauzione con fidejussione assicurativa rilasciata dalla società **"UnipolSai Assicurazioni S.p.A."**, con sede legale in

Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, iscritta al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Bologna: 00818570012 - Numero REA: BO - 511469 - **polizza n. 169245954**, COD. AG. 59032, cod. Subag. 7, Ramo 96;

- affermano che detta Società si è impegnata a versare l'importo della cauzione dietro semplice richiesta del beneficiario e senza alcuna riserva, rinunciando altresì al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C. **per un importo di Euro 159.469,38=**, pari all'ammontare degli oneri presunti per l'esecuzione delle opere pubbliche, determinato secondo il computo metrico del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19.03.2019, n. 50, come supra allegata al presente atto.

Detto importo verrà aggiornato in rapporto alla variazione dell'indice ISTAT relativo ai costi di un fabbricato residenziale, verificatosi dalla stipula della presente convenzione.

Il rilascio del permesso di costruire nell'ambito dei singoli lotti è subordinato alla stipula della presente convenzione e all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere pubbliche previste nel presente atto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la rivalutazione degli importi garantiti, qualora si verificassero maggiori costi di realizzazione rispetto alle garanzie previste.

I progetti esecutivi relativi alle singole costruzioni, da autorizzarsi ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale edilizio e della legge urbanistica, osserveranno l'ubicazione e i parametri urbanistici ed edilizi indicati nel piano attuativo.

I movimenti di terra e la costruzione di ogni singolo fabbricato non potranno essere iniziati sino a quando un tecnico del Comune non avrà, in contraddittorio con il titolare del permesso di costruire o chi per lui, provveduto alla compilazione di verbali di linee e quote, sia per i movimenti di terra sia per l'impostazione piano-altimetrica dell'edificio e dell'area adiacente al fabbricato stesso, riferito ai capisaldi inamovibili di facile individuazione.

- Articolo 9 -

I lottizzanti, suoi successori e aventi causa, si impegnano a comunicare, entro trenta giorni dalla data della firma della presente convenzione le generalità e la residenza del tecnico incaricato della direzione lavori delle opere pubbliche, esibendo, altresì, la dichiarazione di accettazione del tecnico prescelto.

Tale dichiarazione dovrà essere redatta con esplicita affermazione di presa d'atto della presente convenzione.

- Articolo 10 -

Le parti danno atto che al lotto fondiario di pertinenza **"EDILGI.VA."**, in catasto a foglio **20**, mappale **1449**, che risulta

avere una superficie di reali **465,52 mq.**, **competete** la seguente cubatura residenziale realizzabile:

- 365,68 mc (residenziale derivante dalla zona C) + 534,60 mc (derivante dalla area B4) = **900,28 mc.**

Si ottiene un indice fondiario pari a: $900,28 / 465,52 = 1,93$ mc/mq < 5 mc/mq,

per la costruzione di un'**abitazione unifamiliare.**

Le parti danno atto che al lotto fondiario di pertinenza "**PINTORE**", in catasto a foglio **A/20**, mappale **1385**, che risulta avere una superficie di reali **554,35 mq.**, **competete** quanto segue:

- Cubatura residenziale realizzabile: mc 185,94 (derivante dalla zona C) + 1224,75 (derivante dalla zona B4) = mc 1410,69;

- Cubatura direzionale - micro commerciale mc 236,40;

- Cubatura per servizi strettamente connessi mc 53,12 + 104,48 = mc 157,60;

Totale mc. 1.804,69.

L'edificio da realizzarsi sul lotto del Signor Pintore avrà un volume pari a 1.804,69 mc, destinato a uso residenziale, attività direzionale e micro commerciale e servizi strettamente connessi con la residenza, con esclusione della realizzazione di locali adibiti a servizi pubblici.

Si ottiene un indice fondiario pari a: $1804,69 / 554,35 = 3,256$ mc/mq < 5 mc/mq.

- Articolo 11 -

I lottizzanti, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, esibiscono i **certificati di destinazione urbanistica** rilasciati dal **Comune di Cagliari** entrambi in data **4 giugno 2019** e distinti rispettivamente con i numeri **76** et **77** che, in copia cartacea conforme all'originale digitale, come certificato da me Notaio in data **8 luglio 2019**, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "**F**" e "**G**" e dichiarano che, relativamente ai terreni in oggetto, dalla data di rilascio dei detti certificati, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti; dichiarano inoltre che gli stessi non sono stati oggetto di incendi.

PINTORE, edotto sulle sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000, in particolare dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e garantisce, che: <<ai sensi degli artt. 46, 47 et 48 del citato DPR, ai sensi della legge n. 47/1985 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia) l'originario fabbricato **già distinto** a foglio **A/20** mappale **1385** sub. **1** et **2**, poi diruto ed oggi distinto a foglio **A/20**, con i seguenti mappali **1385** sub. **3**, **1447** et **1448**, **come area urbana**, è stato costruito **anteriormente al 1°.IX.1967.**

Dichiara inoltre che:

- non è stato emesso alcuno dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L. n.47/1985, sue modifiche e/o integrazioni;

- non sono stati eseguiti interventi e/o opere che avrebbero richiesto ulteriori concessioni, autorizzazioni, concessioni in sanatoria>>.

- Articolo 12 -

Agli effetti della **registrazione e trascrizione** del presente atto, si applica **l'art. 20 della L. 28.1.1977 n. 10**, come modificato dall'art. 1, comma 88, L. 27.12.2017 n. 205, nonché **l'art. 32 del DPR 601/1973**.

Il presente atto **sconta imposta fissa di registro e imposta di bollo di Euro 230,00=**, mentre è esente da **imposta ipotecaria e catastale**.

Si richiama altresì il D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, **art. 20 comma 4-ter**, che ha reintrodotto **l'applicazione dell'art. 32 DPR 601/1973** alle convenzioni urbanistiche di cui all'**art. 28** della Legge n. 1150/1942, sue modifiche e/o integrazioni. La risoluzione n. 56/E/2015 conferma che il ripristino di dette agevolazioni opera a prescindere dalla circostanza che i relativi atti riguardino o meno immobili pubblici.

Vedasi la circolare ministeriale n. 2/2014, la R.M. n. 68/E del 3.07.2014, le Direttive AGE.AGEDRSAR. REGISTRO UFFICIALE 0011673.06.-05-2014 u, punto 7, Risoluzione 56/E/2015.

- Articolo 12 -

Tutte le spese relative alla presente convenzione e conseguenti sono a carico delle Ditte lottizzanti, suoi successori od aventi causa dell'intera lottizzazione.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, compilato sotto la mia personale direzione e scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su ventidue facciate di sei fogli.

Di questo atto, ho dato lettura ai comparenti che, a mia interpellanza lo approvano e con me lo sottoscrivono in fine in questo foglio ed in margine degli altri, come per legge, alle ore 18.30.

F.TO SALVATORE FARCI

" GIANMAURO VACCA

" COSTANTINO PINTORE

" DOTT. GIANMASSIMO SECHI NOTAIO.